



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



Servizio Appalti  
Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento,

**14 MAR. 2016**

Prot. n.

**S171/16/130266** /3.5/1758-2015  
(da citare interamente nella risposta)**SITO INTERNET**

**Oggetto:** Concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo ospedale di Fiemme e Fassa a Cavalese.  
**Risposte a quesiti n. 3.**

Viste per quanto di competenza le note del Dipartimento Infrastrutture e mobilità prot. n. PAT/RFD330-29/02/2016-0099947, prot. n. 85637 del 19.02.2016 e prot. n. 128128 del 11.03.2016 si forniscono i seguenti

**CHIARIMENTI****Quesito n. 15**

*In caso di costituendo RTP tra professionisti, la figura professionale del medico esperto nell'ambito igienico sanitario dell'organizzazione/direzione sanitaria deve necessariamente far parte del costituendo RTP o può essere indicato quale consulente esterno al RTP e quindi non facente parte del costituendo RTP?*

**Risposta**

Trattandosi di concorso di progettazione, i professionisti devono essere coinvolti, sin dall'inizio, in tutte le fasi della procedura e non soltanto in quella, eventuale, di esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva.

Pertanto, tutte le professionalità richieste devono essere presenti nel gruppo di progettazione:

- a) mediante una partecipazione diretta in qualità di mandanti di un raggruppamento temporaneo;
- b) quali soggetti legati ai partecipanti da idonea modalità contrattuale atta a comprovare che il professionista collaborerà per tutto il periodo necessario alle prestazioni richieste per poter formulare le proposte progettuali e l'offerta in fase di concorso di progettazione nonché per poter partecipare attivamente all'attività di progettazione definitiva ed esecutiva.

Per quanto concerne la figura professionale del medico esperto nell'ambito igienico sanitario, trattandosi di figura professionale che viene coinvolta attivamente e direttamente nell'elaborazione progettuale (con relativa assunzione di responsabilità per quanto di competenza) si ritiene che essa debba essere coinvolta, all'interno del gruppo di progettazione, fin dall'inizio della procedura, con le modalità sopra indicate.

**Quesito n. 16**

*Si richiede di chiarire se i soggetti che ricoprono le qualifiche di cui al punto 2.1.4 del bando:*

- *debbano necessariamente far parte dell'organico del concorrente o rivestire la qualità di mandanti di raggruppamento, ovvero*
- *possano rivestire la qualifica di meri consulenti, fatto salvo che vengano in questa fase nominativamente indicati.*

*In particolare, la richiesta fa riferimento alle figure professionali del "geologo per gli aspetti geologici" e del "medico esperto nell'ambito igienico-sanitario e dell'organizzazione / direzione sanitaria".*

#### **Risposta**

Si rinvia alla risposta al precedente quesito n. 15.

Per quanto attiene alla figura professionale del geologo si soggiunge che, trattandosi di figura professionale incaricata dell'espletamento di attività non subappaltabili (art. 91 comma 3 del DPR 207/2010), la stessa deve far parte dell'organico del concorrente ovvero debba assumere la qualità di mandante di raggruppamento temporaneo costituendo.

#### **Quesito n. 17**

*Con riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a richiedere il seguente chiarimento.*

*Al punto 2.1.4 "Requisiti di professionalità" del bando di concorso viene richiesta la presenza inderogabile di 8 figure professionali, come segue:*

- a) architetto/ingegnere per la competenza edilizia e architettonica;*
- b) tecnico professionista strutturista per le tematiche strutturali;*
- c) tecnico professionista impiantista termoidraulico per le tematiche impiantistiche;*
- d) tecnico professionista impiantista elettrico per le tematiche impiantistiche elettriche;*
- e) geologo per gli aspetti geologici;*
- f) tecnico professionista in possesso delle abilitazioni previste dall'articolo 98 del D. Lgs. 81/2008 in relazione al coordinamento in fase di progettazione ai fini della sicurezza;*
- g) medico esperto nell'ambito igienico-sanitario e dell'organizzazione/direzione sanitaria;*
- h) tecnico professionista qualificato LEED-AP.*

*Con riferimento alle figure professionali di cui ai punti g) ed h), nel caso in cui non siano presenti nell'organico a disposizione dello Studio professionale, questi possono essere citati come consulenti esterni con cui verrà formalizzato un rapporto professionale solo in caso di vincita del concorso?*

#### **Risposta**

Si rinvia alle risposte ai precedenti quesiti n. 15 e n. 16.

#### **Quesito n. 18**

*In caso di costituendo RTP tra professionisti, la figura professionale del tecnico professionista qualificato LEED-AP può fare parte del costituendo RTP in qualità di mandante possedendo i requisiti di ordine generale ma anche che assolve ai requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per il solo fatturato globale espletato nei migliori cinque anni degli ultimi esercizi e per il personale tecnico medio annuo in quanto la natura delle sue prestazioni non comprende i servizi richiesti dal bando di gara? Si tiene a precisare che i requisiti professionali sono abbondantemente assolti dagli altri componenti il costituendo RTP.*

#### **Risposta**

Si

#### **Quesito n. 27**

In merito al concorso in oggetto con la presente si segnala che il bando riporta erroneamente il riferimento alla categoria E.02 del DM n. 143/2023.

Tale categoria E.02 infatti

- fa riferimento alla destinazione funzionale: *Insedimenti produttivi, agricoltura, industria e artigianato;*
- identifica le opere seguenti: *edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso – edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.*

Trattandosi di un ospedale la categoria di riferimento avrebbe dovuto essere invece la E.10 - *Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.*

Tale errore non ha un valore semplicemente nominalistico ma "strutturale" perché si riflette sul possesso dei requisiti.

La mancanza tra gli allegati del calcolo degli onorari non consente inoltre di verificare se lo stesso errore si limiti alla sola enunciazione generale o se abbia influito anche a determinare gli onorari per i professionisti che si aggiudicheranno l'incarico di progettazione.

Mi permetto di aggiungere inoltre una considerazione sulla procedura adottata di concorso di progettazione in due fasi che è sicuramente da considerare una scelta "virtuosa" da parte dell'Ente Appaltante e che tuttavia nella specifica formulazione dallo stesso Ente adottata, a parere dello scrivente, presenta i seguenti due aspetti negativi:

- la selezione di n. 10 progetti ammessi alla seconda fase ma la predisposizione di rimborsi spese da € 25.000,00 per solo quattro gruppi oltre al premio per il vincitore;

si ritiene che il limitare il numero dei progetti selezionati al numero dei rimborsi spese a disposizione sarebbe più coerente con la strada intrapresa di un riconoscimento economico all'impegno progettuale richiesto; a titolo cautelativo per l'Ente Appaltante si potrebbe aggiungere la notazione che tale rimborso viene concesso dalla Giuria sulla base della presentazione di un progetto completo nei suoi contenuti tecnici e formali e non in modo automatico per il semplice fatto di essere stati selezionati alla seconda fase;

disporre di n. 5 progetti con il livello di approfondimento di un progetto preliminare garantisce già un'ampia gamma di soluzioni su cui orientare la scelta.

Si fa presente a questo proposito che in Francia dove

- a) il concorso in due fasi è la norma ormai da molti anni per l'assegnazione di opere anche da € 1.500/2.000.000,00

- b) in genere la prima fase si risolve nella semplice presentazione da parte di ciascun raggruppamento che si candida di:

- la composizione del gruppo di lavoro in relazione alle figure professionali richieste dall'Ente Banditore
- l'elenco dei principali progetti affini all'opera oggetto del concorso,
- da n.1 a n. 3 max schede in n. A3 ciascuna relative a progetti realizzati;
- talvolta una lettera motivazionale di poche pagine in cui il candidato descrive quali sono i motivi che dovrebbero orientare la scelta sul suo gruppo

non viene mai richiesta la presentazione di un'idea neppure di larga massima e il numero di gruppi selezionati è per legge di n.3 o n. 5 max, garantendo a tutti lo stesso rimborso spese, in genere significativo e che, in taluni casi di opere di notevole impegno economico, arriva a corrispondere al pagamento della progettazione completa a tutti i gruppi selezionati.

- la richiesta di un progetto preliminare completo da parte di tutti i gruppi selezionati

tale richiesta obbliga ad un dispendio di energie da parte di tutti i concorrenti non proporzionato alla necessità dell'Ente Appaltante di disporre di un "progetto architettonico" convincente e sufficientemente studiato per il livello richiesto.

Appare evidente che la Commissione Giudicatrice non prenderà in considerazione per scegliere la soluzione migliore elaborati tecnici di contorno come:

- *Inserimento planivolumetrico in tavola DPP*
- *Planimetria delle interferenze*
- *Planimetrie catastali*
- *Planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito*
- *Capitolato Prestazionale*
- *Prime indicazioni sulla Sicurezza*

Tali elaborati non aggiungono nulla di significativo all'idea progettuale ricercata ma rappresentano solo un'inutile carico lavorativo e quindi uno spreco di energie e risorse economiche e temporali.

L'art. 109 del Codice degli Appalti recita:

*Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo 109.*

Se il legislatore avesse voluto intendere che si deve produrre un *Progetto Preliminare* non avrebbe fatto riferimento a un "livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare" ma avrebbe semplicemente scritto:

*Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti preliminari, salvo quanto disposto dall'articolo 109.*

In altre parole si ritiene che la richiesta di un *Progetto Preliminare* completo in tutti suoi elaborati non sia determinata da un obbligo di legge ma da una sua meccanica ed acritica applicazione inconsapevole delle conseguenze sull'operato dei terzi coinvolti; se la immediata disponibilità del *Progetto Preliminare* completo rappresenta, come è immaginabile, una concreta ed irrinunciabile aspettativa dell'Ente Appaltante, sarebbe sufficiente subordinare la liquidazione del premio al concorrente vincitore all'avvenuto completamento del progetto di concorso; ovvero alla presentazione, entro un termine congruo da stabilire da parte dell'Ente Appaltante, di tutti gli elaborati richiesti per legge per il livello del *Progetto Preliminare*.

In conclusione si fa richiesta di modificare il bando di concorso introducendo le seguenti correzioni:

- la categoria E.10 in luogo della E.02 verificando contestualmente la correttezza del calcolo degli onorari;
- la riduzione del numero di concorrenti selezionati da n. 10 a n.5 o al contrario, mantenendo invariato i n. 10 gruppi selezionati, estendere i rimborsi spese a tutti i concorrenti non vincitori;
- la riduzione degli elaborati grafici a quelli essenziali per la comprensione del progetto e rapidamente integrabili in caso di aggiudicazione con quelli richiesti per la redazione del *Progetto Preliminare* ai sensi di legge.

#### **Risposta**

In relazione alla categoria, si rinvia alla risposta precedentemente formulata e alla rettifica.

Non si ritiene di poter accogliere la riduzione del numero di concorrenti da selezionare per la seconda fase essendo interesse della committenza di poter disporre di un'adeguata possibilità di valutazione e scelta progettuale, tenendo anche conto che va garantita un'adeguata apertura alla concorrenza e va rispettato quanto previsto dall'articolo 35, secondo comma ultimo periodo del regolamento provinciale (approvato con DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg) che stabilisce che *"al fine di garantire un'effettiva concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non può essere inferiore a dieci"*.

La scelta, discrezionale, di riconoscere un rimborso spese ad un numero prefissato massimo di progetti non vincitori risponde alla logica di offrire agli offerenti che hanno profuso un maggior impegno (comprovato attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio) un'adeguato riconoscimento economico, tenuto conto che la somma di tutti i premi da corrispondere non potrà mai superare il limite complessivo di importo fissato dal comma 2 dell'articolo 38 del medesimo regolamento provinciale.

Per quanto attiene agli elaborati da presentare in gara si rammenta che l'indicazione degli elaborati da presentare fornita negli atti di gara costituisce una scelta obbligata imposta dalla normativa applicabile (secondo periodo del comma 1 dell'articolo 36 del citato regolamento provinciale che stabilisce che *"La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase"*). In ogni caso, si fa presente che solo con la predisposizione di una progettazione preliminare elaborata in modo soddisfacente si mette la giuria nelle condizioni di poter valutare quanto proposto in modo oggettivo e imparziale raffrontando adeguatamente gli elaborati presentati da tutti i concorrenti senza il rischio che si possano verificare lacune che potrebbero anche rendere difficoltosa la fase approvativa e l'eventuale successiva esecuzione dell'appalto della progettazione definitiva ed esecutiva.

#### **Quesito n. 34**

*In merito alla gara in oggetto, si chiede come va interpretato il bando, che richiede ai progettisti di dimostrare di avere svolto incarichi di edifici sanitari e/o socio sanitari appartenenti alla categoria E02 (edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso ...), alla luce di quanto riportato nella determina dell'ANAC n. 4 del 25/02/2015 art. 4 sulla dimostrazione del possesso dei requisiti da parte dei progettisti che nello specifico così dispone:*

*"Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.*

*Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".*

#### **Risposta**

Si rinvia alla risposta ai precedenti quesiti n. 1 e n. 2 e alla rettifica effettuata al riguardo.

#### **Quesito n. 35**

*In merito ai corrispettivi presunti per la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva, quantificati nel bando rispettivamente in € 600218,04 oltre oneri e € 438961,07 oltre oneri, si chiede se gli stessi devono essere considerati al netto ovvero al lordo del ribasso?*

*Si chiede inoltre la messa a disposizione lo sviluppo del calcolo con il quale la PAT ha determinato i corrispettivi afferenti alle progettazioni definitiva ed esecutiva riportati nel bando.*

**Risposta**

I corrispettivi presunti per la progettazione definitiva ed esecutiva quantificati provvisoriamente rispettivamente in Euro 600.218,04 ed Euro 438.961,07 sono calcolati tenendo conto dei ribassi fissati con deliberazione della Giunta Provinciale n°2282 di data 15 dicembre 2014 e un ulteriore ribasso, per ciascuna prestazione del 10%.

Tali importi presunti sono stati determinati in base al valore totale delle opere messe a concorso, pari a Euro 24.600.000,00 provvisoriamente suddivisi nelle categorie, così come si evince dalla Tabella allegata; tali importi saranno, utilizzando gli stessi criteri ricalcolati al fine di adeguarli sulla base degli effettivi importi, suddivisi per categoria, derivanti dai rispettivi progetti definitivi ed esecutivi e dell'eventuale maggior ribasso, oltre al 10% previsto, contrattato con il vincitore del concorso.

In merito alla definizione dei corrispettivi sopraccitati si fornisce l'allegata Tabella da cui si evince quanto richiesto.

**Quesito n. 40**

*Gli Uffici Servizi Amministrativi sono a servizio del pubblico per prenotazioni e pagamento esami (CUP)?*

**Risposta**

Sì, gli Uffici Servizi Amministrativi sono anche a servizio del pubblico.

**Quesito n. 41**

*L'interventistica ambulatoriale la Day Surgery?*

**Risposta**

Sì. La Day Surgery è l'interventistica ambulatoriale.

**Quesito n. 42**

*Quale è la distanza di rispetto tra edificio ed elisoccorso?*

**Risposta**

Gli edifici progettati o esistenti alla fine dei lavori di realizzazione dell'Ospedale oggetto di concorso, devono essere esterni ai coni previsti per l'atterraggio o il decollo dell'elicottero.

Sentita la società aeroportuale che ha in gestione tale piazzola per l'elisoccorso si forniscono gli elementi per la costruzione geometrica dei sopraccitati coni nel rispetto delle procedure di volo.

Tali coni sono tracciabili, con riferimento alla piazzola attuale riportata nell'elaborato allegato al DPP "02 Rilievo esistente" in cui è rappresentata anche la direzione di avvicinamento/decollo, individuando le semirette con origine dalle estremità dell'asse della piazzola e con divergenza, rispetto alla direzione di avvicinamento/decollo, pari al 4,5% per il decollo e con divergenza, per il tratto che interessa prospiciente l'attuale ospedale, pari al 8% per l'atterraggio.

In allegato sono forniti gli schemi semplificativi per la costruzione dei coni di atterraggio/decollo.

**Quesito n. 43**

*È possibile spostare la posizione dell'elisoccorso?*

**Risposta**

Si rinvia alla risposta del precedente quesito 32.

**Quesito n. 44**

*Quale è la distanza minima dai confini del lotto?*

**Risposta**

La distanza minima dai confini del lotto è quella dettata dalla normativa vigente.

Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Cavalese al paragrafo 1.9 "Parametri urbanistici ed edilizi" prescrivono che la distanza minima dai confini è pari alla metà della Distanza tra gli edifici, con un minimo di 5,00 ml.

Tutte le informazioni in merito sono riportate nelle sopraccitate Norme tecniche di attuazione del P.R.G. del comune di Cavalese reperibili e scaricabili dal sito internet del Comune ([www.comunecavalese.it](http://www.comunecavalese.it)); Si invitano tutti i

partecipanti al concorso, come già indicato a pag. 10 nel Documento Preliminare alla Progettazione, a consultare tale documentazione urbanistica.

Per opportuna conoscenza si forniscono inoltre l'ALLEGATO1 "Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni" e l'ALLEGATO2 "Disposizioni provinciali in materia di distanze" di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n°2023 di data 3 settembre 2010 e s.m..

#### **Quesito n. 45**

*L'altezza massima va calcolata dal piano del parcheggio a quota + 987 circa o dal piano terra a quota 983 circa?*

#### **Risposta**

L'altezza va calcolata secondo quanto previsto dalle norme urbanistiche in vigore.

Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Cavalese al paragrafo 1.9 "Parametri urbanistici ed edilizi" prescrivono espressamente:

*"H = altezza massima dell'edificio: vale ai fini della determinazione del volume V. Si misura sul piano verticale a partire dalla linea naturale del terreno o dal piano di spiccato, in caso di sbancamento, o da una quota eventualmente prestabilita da piani attuativi convenzionati o da concessioni edilizie convenzionate, rispetto al quale fanno riferimento le falde di copertura, fino all'estradosso dell'ultimo solaio nel caso di edifici con copertura piana, o fino a un piano virtuale parallelo a esso e mediano tra l'appoggio delle falde di copertura e il colmo delle stesse quando queste sono inclinate, misurandole all'estradosso dei cosiddetti "cantieri" (vedi schema grafico)".*

Tutte le informazioni in merito sono riportate nelle sopraccitate Norme tecniche di attuazione del P.R.G. del comune di Cavalese reperibili e scaricabili dal sito internet del Comune ([www.comunecavalese.it](http://www.comunecavalese.it)).

Si invitano tutti i partecipanti al concorso, come già indicato a pag. 10 nel Documento Preliminare alla Progettazione, a consultare tale documentazione urbanistica.

Si rinvia inoltre alla documentazione di cui al precedente quesito relativo alla distanza dai confini..

#### **Quesito n. 46**

*Con riferimento all'art. 2.1.4 del bando lett.c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due incarichi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono gli incarichi da affidare e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche a quelli oggetto del presente affidamento per i seguenti importi minimi:*

Opere strutturali	1g	S.03-S.06	€ 1.533.360
Opere edili	1c	E.02	€ 5.582.480
Impianti termici	3b	IA.02	€ 1.808.480
Impianti idrosanitari	3a	IA.01	€ 602.800
Impianti elettrici	3c	IA.04	€ 2.312.880

*Si richiede se gli importi minimi della suddetta tabella devono essere considerati per ognuno dei due servizi oppure complessivamente, ed in tal caso se il soddisfacimento del requisito può essere dimostrato con un solo servizio qualora questo copra per intero il requisito richiesto.*

*Inoltre al fine di individuare le tipologie di lavori analoghi per dimensioni si richiede se l'importo minimo complessivo di 7.500.000 € debba intendersi riferito ad ognuno dei due servizi, oppure cumulativamente alla somma di entrambi.*

#### **Risposta**

Premesso che con Determinazione del Dipartimento Infrastrutture e mobilità n°2 di data 4 febbraio 2016 si è provveduto a modificare alcune categorie ed alcuni importi citati dal concorrente nel quesito, il requisito è comprovato nel seguente modo:

- gli importi minimi di cui alla tabella devono essere considerati complessivamente;
- con riferimento all'importo complessivo di euro 7.500.000: dimostrando di aver partecipato a due servizi relativi a lavori che, ciascuno, abbiano un importo superiore al predetto importo.

Si precisa che, in ogni caso, i servizi di punta dovranno essere necessariamente due.

#### **Quesito n. 47**

Vi scrivo in merito al punto 2.1.4. lettera c) "requisiti di professionalità" del bando di gara ed alla Vs. risposta data al quesito n.1 ed in particolare il punto inerente l'indicazione che i due lavori di punta, **di ciascuna categoria e classe, siano riferiti ad un "contesto di lavori complessivi pari a 7.500.000,00"**.

A tale riguardo tale clausola, che secondo il bando si applicherebbe a tutte le classi e categorie, non tiene conto del fatto che non sempre in un'opera vi sono tutte le categorie di lavori, mi riferisco in particolare alla parte impiantistica, dove molto spesso vi sono casi di ristrutturazione e rifacimenti di impianti e le opere edili e/o strutturali sono semplicemente di assistenza e pertanto, il raggiungimento dei 7.500.000 euro (**oltretutto per ciascuno dei due lavori di punta**) sarebbe oltremodo sproporzionato a fronte di richieste molto più modeste (si veda ad esempio per la classe IA.01 (IIIa) dove sono richiesti due lavori per totali 602.800,00 euro).

Inoltre riteniamo tale clausola **estremamente discriminante** e lesiva del principio di concorrenza; in quanto, ad esempio, vi sarebbe il paradosso che un lavoro di impianti da 1.000.000,00 di euro sarebbe ritenuto requisito valido se facente parte di un contesto di lavori di 7.500.000,00 mentre un lavoro da 6.000.000,00 euro non lo sarebbe se fosse soltanto un rifacimento di impianti.

In virtù di quanto sopra chiediamo pertanto un chiarimento e rettifica del bando onde garantire parità di condizioni di concorrenza ed una più ampia partecipazione al concorso.

#### **Risposta**

Scopo della previsione del bando è di rendere concreto l'astratto parametro normativo (incarichi da affidare "riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione ... a quelli oggetto dell'affidamento": articolo 28, comma 1, lettera "c" DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg).

Nella fattispecie, si è richiesto di dimostrare che ciascuno dei due "servizi di punta" sia riferito a un lavoro che, nel totale di tutte le opere previste, sia di importo adeguatamente proporzionato rispetto a quella da realizzare (7.500.000 euro per ciascuno dei lavori corrispondenti ai due servizi "di punta" rispetto ad un importo totale dell'opera da realizzare stimato in € 24.600.000).

Si ritiene, pertanto, di confermare la previsione del bando di gara.

#### **Quesito n. 48**

Si prega di confermare la possibilità, in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo ancora da costituire, di presentare un'unica domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i membri del raggruppamento.

Si chiede inoltre sempre nell'ipotesi di partecipazione di un raggruppamento ancora da costituire, di confermare se è possibile presentare un'unica dichiarazione, redatta secondo il modello da Voi predisposto, contenente i dati di tutti i membri del raggruppamento e, in particolare, contenente l'indicazione dei requisiti di professionalità, di cui ai punti 2.1.4 a), 2.1.4 b), 2.1.4 c) e 2.1.4 d), posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

#### **Risposta**

Si ritiene possibile presentare un'unica domanda di partecipazione, purché riportante i dati identificativi di tutti i componenti del raggruppamento e sottoscritta da tutti i concorrenti raggruppandi; a tal riguardo, lo schema di istanza predisposta dalla stazione appaltante dovrà essere opportunamente integrata.

Per quanto concerne la dichiarazione sostitutiva di cui al modello allegato 3, pur essendo ammissibile la presentazione di un unico documento che contenga i dati identificativi e le singole dichiarazioni rese da ciascun concorrente raggruppando, si ritiene che la dichiarazione compilata singolarmente da ciascun concorrente garantisca la chiarezza e la precisione delle informazioni riportate. Si rammenta che la dichiarazione sostitutiva di cui al modello allegato 3 è esente bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000.

#### **Quesito 49**

Si prega di confermare che il giovane professionista richiesto, in caso di partecipazione di un raggruppamento non ancora costituito, possa essere indicato come un consulente del raggruppamento senza alcun vincolo di dipendenza e/o collaborazione con uno dei membri del raggruppamento stesso.

#### **Risposta**

Si conferma che il giovane professionista può essere indicato quale semplice consulente.

#### **Quesito 50**

Si prega di confermare che il medico esperto nell'ambito igienico-sanitario e dell'organizzazione/direzione sanitaria, non rientrando tra i soggetti destinatari dell'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, come indicati all'art.

20 della L.P. 26/1993, debba essere indicato come consulente del raggruppamento e non come componente del raggruppamento stesso.

**Risposta**

Si rinvia alla risposta al quesito n. 15.

**Quesito 51**

Il bando di concorso nella indicazione dei requisiti di professionalità, sia al punto 2.1.4 b) che al punto 2.1.4 c) per le opere edili fa riferimento alla classe Ic/E.02. La classe E.02 nel DM 31.10.2013 n. 143, però, riguarda la destinazione funzionale "Insediamenti Produttivi Agricoltura – Industria-Artigianato" ed in particolare "Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso".

Il punto 2.1.4 c) del bando di concorso specifica ulteriormente, per i cosiddetti servizi di punta: "Si specifica che per "tipologie di lavori analoghi per dimensioni" si intendono i lavori di importo complessivo superiore a 7.500.000 di euro e che per "tipologie di lavori analoghi per caratteristiche tecniche" si intendono edifici sanitari e/o socio-sanitari" pur indicando la classe E.02 che non comprende gli edifici a destinazione sanitaria o socio sanitaria.

Si prega pertanto di chiarire la identificazione delle opere in quanto il DM 31.10.2013 n. 143 prevede per la destinazione funzionale Sanità, Istruzione e Ricerca le classi E.08, E.09 e E.10.

**Risposta**

Si rinvia alle risposte ai quesiti n. 1 e n. 2.

**Quesito 52**

In merito ai requisiti di professionalità richiesti al punto b) e al punto c) del capitolo 2.1.4 del Bando di Concorso (pag. 7 e 8) si chiede un chiarimento sulla categoria 1c/E.02 Opere civili. In particolare si rivela che ai sensi del DM 143 del 31/10/2013 alla categoria E.02 corrispondono opere così definite: "Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso", mentre gli ospedali rientrano nella categoria E.10 che corrisponde alla categoria Id della legge 143/49.

**Risposta**

Si rinvia alle risposte ai quesiti n. 1 e n. 2.

**Quesito 53**

Sempre dalla pagina 8, si chiede un chiarimento in merito al presente comma "Si specifica che per tipologie di lavori analoghi per dimensioni si intendono lavori di importo complessivo superiore a 7.500.000 di euro e che per tipologie di lavori analoghi per caratteristiche tecniche si intendono edifici sanitari e/o socio-sanitari". In particolare ci sembra esservi un'incongruenza con quanto riportato nelle tabelle di cui ai punti b) e C) del Bando visto che in questi punti viene chiesto l'espletamento di lavori nel decennio per altri importi. Sulla tipologia di lavori analoghi in base a quanto richiesto in questo comma sembra non essere più valido quanto riportato nelle tabelle di cui ai punti b) e c). Si chiede pertanto un chiarimento in merito.

**Risposta**

Si rinvia alle risposte ai quesiti n. 1 e n. 2.

**Quesito 54**

Chiediamo chiarimenti in merito ai requisiti di professionalità richiesti ed esattamente in riferimento al punto 2.1.4. lettera c) del bando di gara in base al quale, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, si richiede l'avvenuto svolgimento di due incarichi riferiti a tipologie di lavoro analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche, specificando che per caratteristiche tecniche si intendono edifici sanitari e/o socio-sanitari.

Tale clausola è in netto contrasto con la normativa vigente (art. 263 comma 1 lettera c del D.P.R. 207/2010), ribadita dall'A.N.AC. (determina n. 4 del 25 febbraio 2015) che proprio su questo punto cita: "La logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare".

Si chiede pertanto di modificare la suddetta clausola affinché sia consentito soddisfare il requisito attraverso incarichi pregressi non necessariamente di identica destinazione funzionale.

#### **Risposta**

Si rinvia alle risposte ai quesiti n. 1 e n. 2.

#### **Quesito 55**

*Si chiede di confermare che quanto riportato nel Disciplinare, art. 2.1.2 pagina 5, "Nei raggruppamenti deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato di appartenenza" è da intendersi in luogo della prescrizione prevista dal combinato disposto dell'articolo 90, comma 7, del Codice e dell'articolo 253, comma 5, del Regolamento, secondo cui deve essere prevista "la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza".*

#### **Risposta**

Si conferma quanto riportato nell'art 2.1.1 del Bando di concorso; la previsione del Bando riproduce quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 20 della LP 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), che costituisce la fattispecie normativa alla quale occorre fare riferimento.

#### **Quesito 56**

*premesso che*

*a) viene richiesta un'attenta valutazione degli aspetti esecutivi di "Organizzazione delle fasi di realizzazione e demolizione al fine di salvaguardare il funzionamento delle attività sanitarie",*

*b) si palesa essere un'attività che richiede competenze specifiche (ingegneristiche, cliniche, di gestione ed organizzazione dei servizi sanitari) proprie di soggetti specialisti che non rientrano nel novero di quelli di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/2006,*

*c) vista la complessità dell'intervento e la delicatezza dell'individuazione delle fasi potrebbe non essere sufficiente la sola figura professionale del "medico esperto nell'ambito igienico-sanitario e dell'organizzazione/direzione sanitaria" o di singoli professionisti esperti in "materia sanitaria" ma potrebbe essere necessario il supporto di una società di consulenza strutturata,*

*si chiede di chiarire se*

*tali soggetti specialisti debbano/possano entrare nel Raggruppamento Temporaneo con i progettisti (esonерandoli, quindi, dal possesso dei requisiti propri dei progettisti), ovvero se debbano/possano essere soltanto indicati quali consulenti da parte dei progettisti stessi, senza possibilità per i medesimi di partecipare quali membri di Raggruppamento Temporaneo.*

*In quest'ultimo caso, si chiede:*

*1) se tale attività specialistica possa essere annoverata nell'attività di "predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio" per legge subappaltabile, ovvero*

*2) di chiarire come il Raggruppamento Temporaneo di Progettisti possa conferire incarico ad una società di consulenza in trasparenza ed in conformità con la normativa degli appalti.*

#### **Risposta**

In base ai principi di elaborazione giurisprudenziale comunitaria (recepiti nel considerando n°14 e nel comma 2 dell'articolo 19 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 26 febbraio 2014), è irrilevante la forma giuridica prescelta dai professionisti in questione (singoli, associati, in società etc.) purché sia soddisfatto, nella sostanza, il requisito richiesto dal bando mediante il coinvolgimento diretto delle figure professionali nel gruppo di progettazione.

Trattandosi di concorso di progettazione, i professionisti devono essere coinvolti, sin dall'inizio, in tutte le fasi della procedura e non soltanto in quella, eventuale, di esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva.

Pertanto, tutte le professionalità richieste devono essere presenti nel gruppo di progettazione:

a) mediante una partecipazione diretta in qualità di mandanti di un raggruppamento temporaneo;

b) quali soggetti legati ai partecipanti da idonea modalità contrattuale atta a comprovare che il professionista collaborerà per tutto il periodo necessario alle prestazioni richieste per poter formulare le proposte progettuali e

l'offerta in fase di concorso di progettazione nonché per poter partecipare attivamente all'attività di progettazione definitiva ed esecutiva.

#### **Quesito 57**

(...) In relazione al bando di gara (...) mi permetta di formulare alcune precisazioni in merito ad alcuni punti indicati negli atti di gara.

Si tratta del punto 5.5 in cui, in relazione alla fase dell'eventuale assegnazione della progettazione definitiva ed esecutiva, viene precisato che l'assegnazione della progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore del concorso è subordinata alle seguenti condizioni: "a) che il progetto preliminare sia ritenuto dall'amministrazione procedente completo e idoneo a costituire la base di riferimento per una progettazione definitiva ed esecutiva...; b) che il progetto preliminare offerto, che non sia ritenuto del tutto rispondente alle vigenti norme sia adeguato, integrato e/o corretto – in modo da non stravolgere l'impostazione progettuale originaria...; c) che l'amministrazione, ... valuti la proposta compatibile con i livelli di finanziamento e con le priorità di bilancio... Qualora l'amministrazione, effettuate le valutazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), ritenga il progetto non concretamente adeguato o adeguabile, non procederà all'assegnazione della progettazione definitiva ed esecutiva e potrà attivare una nuova procedura di affidamento della progettazione; qualora l'amministrazione, effettuata la valutazione di cui alla precedente lettera c), ritenga di non realizzare l'opera entro cinque anni dalla data di assunzione del relativo atto amministrativo, non procederà all'assegnazione della progettazione definitiva ed esecutiva e potrà comunque, intraprendere nuove valutazioni finalizzate alle esigenze di contenimento della spesa pubblica".

Tale clausola, dal momento in cui prevede l'assegnazione dei restanti livelli di progettazione subordinata alle citate condizioni, non appare in linea con la normativa, ex art. 109 del D.Lgs. 163/06, che invece subordina tale facoltà esclusivamente al possesso dei requisiti indicati dal bando. La norma infatti dispone che "al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando" (necessità ribadita anche dall'ANAC con determina n. 4 del 25 febbraio 2015).

Alla luce di quanto esposto, Le sarò grato se vorrà provvedere alla modifica della detta clausola, al fine di adeguare gli atti di gara alla vigente normativa (...).

#### **Risposta**

Con riferimento alla nota di data 2 febbraio 2016, con la quale si è sollevata la seguente perplessità riferita alle condizioni per l'assegnazione dei successivi livelli di progettazione inseriti al punto 5.5 del bando di concorso di cui all'oggetto si rappresenta, per quanto di competenza, quanto segue.

L'esponente nella sopraccitata nota ritiene che le condizioni, così come previste nel bando, per l'assegnazione al vincitore del concorso dei successivi livelli di progettazione non siano in linea con la normativa, ex art. 109 del D.Lgs. 163/06, che sempre a parere dell'esponente, subordina tale facoltà esclusivamente al possesso dei requisiti indicati nel bando.

La norma, come citata dall'esponente, dispone che *"al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando"*, necessità ribadita dall'ANAC con Determinazione n°4 del 25 febbraio 2015.

Si precisa che le condizioni sono state inserite proprio facendo riferimento alla norma invocata e, nello specifico, alla corrispondente norma provinciale applicabile (ultimo periodo dell'articolo 36 del regolamento approvato con DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg in base al quale: *"al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando"*) che lascia, comunque, letteralmente un certo margine di discrezionalità essendo stato utilizzato il termine "può essere affidato" e non "è affidato".

Per quanto attiene alla Determinazione dell'ANAC n°4/2015 questa si limita, a parere dello scrivente, a sancire che la facoltà di affidamento "deve essere esercitata nel bando di gara" mentre in altra Determinazione (vedi la n°5/2010 che è stata, da ultimo, richiamata dalla Deliberazione n°105/2015) si è, correttamente, stigmatizzato che il bando possa contenere una "riserva dell'amministrazione di affidare a suo insindacabile giudizio" i successivi livelli di progettazione.

Nel bando approvato, in realtà, non si è inteso stabilire alcuna riserva meramente potestativa di affidare o meno i successivi livelli di progettazione ma si è, invece, inteso stabilire oggettivi "paletti" per il successivo affidamento considerando la reale fattibilità della progettazione e, soprattutto, la sostenibilità finanziaria dell'intervento

considerando anche le possibili ripercussioni sugli oneri di natura gestionale che possono derivare all'amministrazione dall'eventuale realizzazione del progetto preliminare vincitore.

IL DIRIGENTE  
– dott. Leonardo Caronna –



PF / ES



